# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2896)

# DISEGNO DI LEGGE

approvato, in un testo unificato, dalla 13<sup>a</sup> Commissione permanente (Lavoro, assistenza e previdenza sociale, cooperazione) della Camera dei deputati nella seduta dell'8 marzo 1968 (V. Stampati nn. **521** e **1233**)

d'iniziativa dei deputati SABATINI, TOROS, GIOIA, STORTI Bruno, GITTI, BORRA (521); ABENANTE, MAZZONI, TOGNONI, PEZZINO, SULOTTO e JACAZZI (1233)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 9 marzo 1968

Modifiche e integrazioni della legge 19 gennaio 1955, n. 25 e della legge 29 aprile 1949, n. 264

# **DISEGNO DI LEGGE**

Art. 1.

All'articolo 2 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, sono aggiunti i seguenti comma:

« Per instaurare un rapporto di apprendistato, il datore di lavoro deve ottenere la autorizzazione dell'Ispettorato del lavoro territorialmente competente, cui dovrà precisare le condizioni della prestazione richiesta agli apprendisti, il genere di addestramento al quale saranno adibiti e la qualifica che essi potranno conseguire al termine del rapporto.

Il numero di apprendisti che l'imprenditore ha facoltà di occupare nella propria azienda non può superare il 100 per cento delle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso l'azienda stessa ».

#### LEGISLATURA IV - 1963-68 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

#### Art. 2.

Le lettere f) ed l) dell'articolo 11 della legge 19 genaio 1955, n. 25, sono sostituite dalle seguenti:

- « f) di non sottoporre l'apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo, nè in genere a quelle ad incentivo ».
- « l) di non adibire gli apprendisti a lavori di manovalanza e di produzioni in serie ».

#### Art. 3.

L'articolo 6 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, è sostituito dal seguente:

« Possono essere assunti come apprendisti i giovani di età non inferiore a quindici anni e non superiore a venti, salvi i divieti e le limitazioni previsti dalla legge sulla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti.

In deroga a quanto stabilito nel comma precedente, possono essere assunti in qualità di apprendisti anche coloro i quali abbiano compiuto il 14<sup>a</sup> anno di età, a condizione che abbiano adempiuto all'obbligo scolastico a norma della legge 31 dicembre 1962, n. 1859.

## Art. 4.

Ai lavoratori disoccupati avviati ai corsi di cui al titolo IV - capo II della legge 29 aprile 1949, n. 264, spetta, per ogni giorno di effettiva frequenza, un assegno giornaliero di 600 lire, aumentato di 120 lire per ogni figlio, per il coniuge e per i genitori, purchè siano a carico dei suddetti lavoratori.

Ai lavoratori indicati nel comma precedente che percepiscono l'indennità giornaliera di disoccupazione ovvero il sussidio straordinario di disoccupazione, spetta, per ogni giorno di effettiva frequenza, l'assegno di cui al comma precedente ridotto dell'importo dell'indennità o del sussidio percepito.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, può disporre, in relazione alla natura dei corsi e alle esigenze di singole zone, il

## LEGISLATURA IV - 1963-68 -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

conferimento di speciali premi periodici o di indennità giornaliere ai giovani che frequentano corsi di qualificazione, nella misura da stabilirsi, anno per anno, con apposito decreto.

Le spese derivanti dai precedenti comma sono a carico del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori.

#### Art. 5.

Il trattamento economico del personale insegnante che presta a tempo indeterminato la propria attività nei corsi di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni, non può essere inferiore, avuto riguardo alla materia dell'insegnamento e al tipo di corso, a quello previsto dai contratti collettivi per gli insegnanti di scuole gestite da Istituti non statali di educazione e di istruzione.

#### Art. 6.

Le disposizioni di cui agli articoli 59 — ultimo comma — del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, con la legge 23 dicembre 1966, numero 1142, sono estese ai cantieri scuola previsti dalla legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni.

Ai lavoratori avviati ai cantieri di cui al precedente comma è corrisposto a carico del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, per ogni giornata di effettiva presenza, un assegno di lire 1.400, integrato con lire 100 per il coniuge a carico nonchè per gli altri familiari di cui all'articolo 35 — secondo comma — della legge 29 aprile 1949, n. 264. Detto assegno non è cumulabile con l'indennità o con il sussidio straordinario di disoccupazione.

Oltre ai maggiori oneri di cui al comma precedente, il Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori assume a proprio carico, per i predetti cantieri scuola:

a) le spese per il trattamento economico del personale istruttore entro il limite di 8 ore giornaliere di effettivo lavoro e nella miLEGISLATURA IV - 1963-68 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sura oraria di lire 450 per l'istruttore e di lire 410 per l'aiuto istruttore;

- b) le spese per la tutela previdenziale del personale di cui alla precedente lettera a);
- c) contributi, entro il limite di 5 unità per cantiere e di lire 2.200 pro capite per ogni giornata di effettivo lavoro, da concedersi agli enti gestori sulle spese inerenti al trattamento economico della manodopera specializzata;
- d) la spesa per eventuali contributi per l'acquisto di materiali. Tali contributi possono concedersi con provvedimento del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, entro il limite di un milione di lire per ogni cantiere e con prevalenza in favore di enti gestori operanti nelle zone in via di sviluppo.